

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-649 del 06/02/2018
Oggetto	Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s., macello sito in Comune di Roncofreddo Strada Provinciale Musano n. 2755: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-677 del 06/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con sede legale in Comune di Roncofreddo in via Matteotti n. 275 ed impianto in Comune di Roncofreddo in via Provinciale Musano n. 2755 per l'attività di macellazione di cui al punto 6.4, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Premesso che:

- con nota prot. n. PGFC/2017/14496 del 03/10/2017 è stata comunicata l'improcedibilità della domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. in data 26/09/2017 (prot. n. PGFC/2017/14177), in quanto la stessa si configurava come MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA poiché le modifiche richieste relative alla variazione delle deroghe dei valori limite di scarico per i parametri COD, BOD<sub>5</sub>, SST, grassi e oli animali e vegetali erano in parte superiori al 50%;
- la comunicazione pervenuta dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. prot. n. PGFC/2017/14813 del 09/10/2017 specificava quanto segue: "*[omissis] la ditta in sede di monitoraggio ha verificato che in occasione di determinate lavorazioni si possono verificare incrementi del carico organico con valori allo scarico prossimi ai limiti imposti nell'ultima autorizzazione, per cui, sentito l'ente gestore, ha concordato di recuperare almeno parzialmente alcuni dei valori limite in deroga precedentemente autorizzati con DGP n. 439 del 30/10/2012, che pertanto sono oggetto dell'ultima comunicazione di modifica di AIA. [omissis] Per queste motivazioni si ritiene che la modifica sia da considerarsi non sostanziale in quanto non comporta aumento delle emissioni per singolo inquinante rispetto ai valori già autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 439 del 30/10/2012. [omissis]*";
- la nota prot. n. PGFC/2017/14963 del 11/10/2017 inviata da questa Agenzia, in risposta delle osservazioni pervenute da parte della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. in merito all'improcedibilità, specificava che il confronto per il calcolo delle deroghe richieste erano da

riferirsi alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3338 del 27/06/2017 relativa alla modifica non sostanziale di AIA ed avvio anno di sperimentazione per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (portata massima 12 m<sup>3</sup>/ora e 200 m<sup>3</sup>/giorno);

- la comunicazione pervenuta dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. prot. n. PGFC/2017/15480 del 20/10/2017 specificava che l'incremento di oltre il 50% richiesto nella domanda di modifica di AIA si riferiva unicamente ai parametri BOD<sub>5</sub> ed oli e grassi; nella stessa nota veniva altresì puntualizzato che lo scarico della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. recapitava in pubblica fognatura, con presenza a valle di un ulteriore depuratore pubblico, e che la richiesta di innalzamento delle deroghe era stata fatta dalla ditta per una sua maggiore sicurezza, volta al rispetto dei valori limiti allo scarico;
- la nota prot. n. PGFC/2017/15712 del 25/10/2017 ha chiesto ad Hera S.p.a. di chiarire se la domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. in data 26/09/2017 fosse stata preventivamente ed unitamente valutata insieme alla ditta;
- la comunicazione pervenuta da HERA S.p.a. prot. n. PGFC/2017/16124 del 03/11/2017 ha precisato che le parti si erano incontrate in data 26/07/2017 e che nell'occasione era stata confermata la disponibilità di Hera S.p.a. a valutare in maniera approfondita le richieste di deroghe pervenute da parte della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;
- la nota prot. n. PGFC/2017/16247 del 07/11/2017 ha comunicato di ritenere, alla luce degli approfondimenti sopra riportati, che la domanda di modifica di AIA presentata della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. in data 26/09/2017 con prot. n. PGFC/2017/14177 fosse da considerare come modifica non sostanziale; tale nota ha sostituito quanto comunicato in data 03/10/2017 prot. n. PGFC/2017/14496 (improcedibilità) ed in data 11/10/2017 prot. n. PGFC/2017/14963 (riconferma improcedibilità);

Vista la richiesta della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 07/11/2017, prot. n. PGFC/2017/16253 del 07/11/2017, relativa ai seguenti interventi:

- sostituzione serbatoio raccolta sangue: l'attuale serbatoio (volume 10 m<sup>3</sup>) viene sostituito con uno di maggiori dimensioni, refrigerato e coibentato (volume 20 m<sup>3</sup>), senza punti di emissioni in atmosfera in quanto localizzato all'interno dell'area del vivo, con sfiato dell'aria in fase di carico tramite valvola di sovrappressione;
- modifica del sistema di raccolta dei fanghi prodotti dall'impianto di flottazione: l'attuale sistema, che prevede la raccolta in piccoli contenitori e la loro conservazione in cella frigo in attesa del conferimento agli impianti di trattamento, viene sostituito con un cassone carrabile (volume 20 m<sup>3</sup>) per consentire la separazione della frazione chiarificata da scaricare in fognatura, così da concentrare i fanghi e ridurre il volume prodotto. Il cassone, a tenuta stagna e con coperchio rigido in metallo, è provvisto di un'apertura in cui allocare la prolunga in PVC della condotta di scarico dei fanghi. Il nuovo cassone mantiene posizione e codifica del Deposito 22. Sarà in seguito spostato nell'area cortilizia esterna, una volta ultimata la sua copertura, sempre con scarico del chiarificato in fognatura nera. La modifica rende superfluo l'utilizzo della cella frigorifera che viene rimossa (Deposito 23);
- spostamento/modifica depositi esistenti:
  - cisternetta deposito ipoclorito di sodio (DMP5) spostata all'interno dell'area del vivo in ambiente confinato su bacino di contenimento;
  - deposito reagenti impianto di flottazione (DMP15) spostato in ambiente coperto all'interno dell'area del vivo;
  - realizzazione secondo deposito oli e lubrificanti (DMP9) nel locale compressori e pompe;
- riorganizzazione logistica interna dei locali di servizio per gli addetti: maggiore spazio agli spogliatoi ed ai servizi del personale femminile e realizzazione di un nuovo spogliatoio con servizi per il personale maschile. La modifica non cambia le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi di tipo domestico in quanto il numero degli addetti rimane invariato; i nuovi servizi igienici vengono allacciati alla fognatura nera esistente con nuova colonna di scarico;

- richiesta deroga valori limite di scarico per parametri COD, BOD<sub>5</sub>, SST, grassi e oli animali e vegetali;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/16336 del 08/11/2017 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione della Ditta sopraccitata, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Ritenuto che l'istanza presentata, non sia soggetta a verifica di assoggettabilità (screening) in quanto le modifiche si riferiscono unicamente al lay-out del processo produttivo-gestionale;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/16340 del 08/11/2017 con cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Unità Zootecnia - AIA di Arpae ha chiesto al CTR Agrozootecnia il rapporto istruttorio inerente la modifica in oggetto;

Dato atto che la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ha consegnato la documentazione cartacea in data 16/11/2017 (prot. n. PGFC/2017/16833 del 16/11/2017);

Vista la richiesta di integrazioni inviata dall'Unità Agricoltura e Zootecnica con nota prot. n. PGFC/2017/17905 del 06/12/2017;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/17957 del 07/12/2017 con cui Hera S.p.a. ha comunicato di aver convenuto con la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. l'esecuzione di un campionamento sulle acque reflue di scarico al fine di valutare, tramite determinazioni analitiche eseguite in contraddittorio, le reali concentrazioni allo scarico di alcuni parametri;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/18006 del 07/12/2017 inviata alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con cui questa Agenzia ha sospeso i termini del procedimento in attesa degli esiti delle analisi eseguite in contraddittorio ed in cui è stata anticipata la richiesta di integrazioni;

Visto il parere favorevole con prescrizioni inviato da Hera S.p.a. prot. n. PGCF/2018/73 del 03/01/2018, in cui è stato ritenuto, viste le risultanze delle verifiche analitiche eseguite sullo scarico dell'attività, di non concedere l'innalzamento dei limiti di emissione richiesto per i parametri SST e Grassi ed oli animali/vegetali, poiché in contrasto con l'aumento di portata autorizzato e con il corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo di recapito, con la precisazione che la riduzione della concentrazione dei parametri SST e Grassi ed oli animali/vegetali deve essere tenuta sotto controllo, ottimizzando l'impianto di trattamento aziendale, e con le seguenti condizioni:

- 1) la frazione liquida chiarificata derivante dallo stoccaggio dei fanghi prodotti dall'impianto di flottazione potrà essere inviata alla rete fognaria, a monte dell'impianto stesso; l'apposito cassone a tenuta stagna dovrà essere collegato alla rete fognaria tramite un sistema stabile di collettamento;
- 2) lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
  - COD  $\leq$  4.500 mg/l;
  - BOD<sub>5</sub>  $\leq$  3.800 mg/l;
  - SST  $\leq$  1.300 mg/l;
  - Ptot  $\leq$  40 mg/l;
  - Grassi e oli animali/vegetali  $\leq$  150 mg/l;
  - NH<sub>4</sub>  $\leq$  300 mg/l;
  - Solfuri (H<sub>2</sub>S)  $\leq$  10 mg/l;
  - NO<sub>2</sub>  $\leq$  10 mg/l,
  - Cloruri  $\leq$  2.000 mg/l;
  - Fe  $\leq$  6 mg/l;
  - Tensioattivi totali  $\leq$  25 mg/l;
- 3) a fronte della messa in esercizio e del mantenimento in perfetta efficienza della elettrovalvola di interruzione dello scarico, concessione delle seguenti portate massime di scarico:

- 12 m<sup>3</sup>/ora;
- 200 m<sup>3</sup>/giorno;

Vista la nota prot. n. PGFC/2018/176 del 05/01/2018 con cui Arpae ha trasmesso alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ed agli Enti il parere ricevuto da Hera S.p.a. prot. n. PGCF/2018/73 del 03/01/2018; nella stessa comunicazione è stato specificato che i termini del procedimento rimangono sospesi fino alla consegna delle integrazioni già indicate nella nota di Arpae prot. n. PGFC/2017/18006 del 07/12/2017;

Dato atto che la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con nota prot. n. PGFC/2018/600 del 12/01/2018 ha caricato sul portale IPPC-AIA le integrazioni richieste;

Vista la nota prot. n. PGFC/2018/776 del 16/01/2018 con cui Arpae ha dato comunicazione agli Enti del caricamento sul portale IPPC-AIA delle integrazioni da parte della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;

Vista la nota inviata da Hera S.p.a. prot. n. PGCF/2018/1879 del 01/02/2018, in cui è stato riconfermato il parere favorevole con prescrizioni prot. n. PGCF/2018/73 del 03/01/2018 ed i cui è stato precisato di ritenere accettabile la soluzione tecnica proposta per il sistema di scarico del cassone carrabile per la raccolta dei fanghi, sia nella posizione attuale che in quella futura;

Visto il parere inviato dall'Unità IPPC del Servizio Territoriale di Arpae prot. n. PGCF/2018/1939 del 02/02/2018, in cui sono stati trasmessi gli aggiornamenti dell'AIA e nel quale sono stati specificati i seguenti aspetti:

- presa d'atto del nuovo sistema di raccolta dei fanghi prodotti dall'impianto di flottazione (e della rimozione della cella frigorifera Deposito 23) e proposta di inserimento prescrizioni;
- presa d'atto dello spostamento del deposito di ipoclorito di sodio all'interno del locale area sosta vivo in zona posta al di fuori della viabilità dei mezzi, secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica integrativa, e proposta di inserimento prescrizione;
- presa d'atto della nuova disposizione del deposito DMP15 reagenti flottatore in cisternette da 1.000 l (una cisternetta in uso presso il flottatore, una depositata nel locale tecnico del flottatore ed una collocata nell'area sosta vivo) e proposta di inserimento prescrizione;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 439/2012 e s.m.i. Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., macello sito in Comune di Roncofreddo Strada Provinciale Musano n. 2755;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

## **DETERMINA**

- 1 di **approvare parzialmente** la modifica non sostanziale di AIA n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. presentata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con sede

legale in Comune di Roncofreddo in via Matteotti n. 275 ed impianto in Comune di Roncofreddo in via Provinciale Musano n. 2755 come di seguito precisato, inerente i seguenti aspetti,

- sostituzione serbatoio raccolta sangue: l'attuale serbatoio (volume 10 m<sup>3</sup>) viene sostituito con uno di maggiori dimensioni, refrigerato e coibentato (volume 20 m<sup>3</sup>), senza punti di emissioni in atmosfera in quanto localizzato all'interno dell'area del vivo, con sfiato dell'aria in fase di carico tramite valvola di sovrappressione;
- modifica del sistema di raccolta dei fanghi prodotti dall'impianto di flottazione: l'attuale sistema, che prevede la raccolta in piccoli contenitori e la loro conservazione in cella frigo in attesa del conferimento agli impianti di trattamento, viene sostituito con un cassone carrabile (volume 20 m<sup>3</sup>) per consentire la separazione della frazione chiarificata da scaricare in fognatura, così da concentrare i fanghi e ridurre il volume prodotto. Il cassone, a tenuta stagna e con coperchio rigido in metallo, è provvisto di un'apertura in cui allocare la prolunga in PVC della condotta di scarico dei fanghi. Il nuovo cassone mantiene posizione e codifica del Deposito 22. Sarà in seguito spostato nell'area cortilizia esterna, una volta ultimata la sua copertura, sempre con scarico del chiarificato in fognatura nera. La modifica rende superfluo l'utilizzo della cella frigorifera che viene rimossa (Deposito 23);
- spostamento/modifica depositi esistenti:
  1. cisternetta deposito ipoclorito di sodio (DMP5) spostata all'interno dell'area del vivo in ambiente confinato si bacino di contenimento;
  2. deposito reagenti impianto di flottazione (DMP15) spostato in ambiente coperto all'interno dell'area del vivo;
  3. realizzazione secondo deposito oli e lubrificanti (DMP9) nel locale compressori e pompe;
- riorganizzazione logistica interna dei locali di servizio per gli addetti: maggiore spazio agli spogliatoi ed ai servizi del personale femminile e realizzazione di un nuovo spogliatoio con servizi per il personale maschile. La modifica non cambia le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi di tipo domestico in quanto il numero degli addetti rimane invariato; i nuovi servizi igienici vengono allacciati alla fognatura nera esistente con nuova colonna di scarico;
- richiesta deroga valori limite di scarico per parametri COD, BOD<sub>5</sub>, SST, grassi e oli animali e vegetali;

1.1 viene sostituito il paragrafo **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. come di seguito riportato:

\*\*\*

#### **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**

Allegato **3A** revisione Maggio 2017 - Emissioni in atmosfera;

Allegato **3B1.1** revisione Settembre 2017 - Planimetria reti idriche stabilimento;

Allegato **3B1.2** revisione Gennaio 2018 - Planimetria rete idrica adduzione acque allo stabilimento;

Allegato **3B2** revisione Gennaio 2018- Impianto fognario;

Allegato **3B3** revisione Dicembre 2016 - Rete acque bianche;

Allegato **3C** revisione Dicembre 2016 - Emissioni di rumore;

Allegato **3D** revisione Gennaio 2018 - Aree deposito materie - sostanze - rifiuti;

Allegato **3E.B.1** revisione Dicembre 2016 - Planimetria autorizzata e di progetto;

Allegato **3E.B.2** revisione Settembre 2017 - Planimetria generale dell'impianto;

Allegato **3E.A** revisione Dicembre 2016 - Impianto fotovoltaico a terra e in copertura.

\*\*\*

1.2 viene sostituita la tabella della prescrizione n. 23 del paragrafo **D2.5 Emissioni idriche** sottoparagrafo **D2.5.1 Emissioni idriche. Scarico acque reflue domestiche e**

**industriali** come di seguito riportato:

\*\*\*

Parametro	Valore di emissione in deroga richiesto mg/l
BOD5	≤ 3.800
COD	≤ 4.500
Solidi Sospesi Totali	≤ 1.300
Ammoniaca NH4+	≤ 300
Nitriti NO2-	≤ 10
Fosforo totale P	≤ 40
Grassi e oli animali e vegetali	≤ 150
Solfuri	≤ 10
Cloruri	≤ 2.000
Ferro Fe	≤ 6
Tensioattivi totali	≤ 25

\*\*\*

1.3 vengono inserite la prescrizione n. 51bis e n. 51ter al paragrafo D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI E SCARTI MACELLAZIONE, come di seguito riportato:

\*\*\*

51bis. La frazione liquida chiarificata, derivante dallo stoccaggio dei fanghi di flottazione nel contenitore a tenuta stagna, dovrà essere inviata alla rete fognaria delle acque reflue industriali a monte dell'impianto di flottazione.

51ter. Per miglior controllo e tutela (ad es. al fine di evitare sgocciolamenti, dispersione di materiale, diffusione di odori, ecc.) la condotta di convogliamento dei fanghi all'interno del cassone e la condotta di scarico della frazione chiarificata dal cassone alla linea fognaria delle acque reflue industriali a monte del flottatore devono essere fisse per il maggior tratto possibile, sia nella collocazione temporanea del cassone, sia in quella futura. Pertanto, dovranno essere realizzati gli accorgimenti tecnici descritti al punto 2 della relazione tecnica integrativa. Qualora, a seguito della gestione del nuovo sistema di raccolta dei fanghi prodotti dall'impianto di flottazione dovessero emergere criticità relative alla diffusione di cattivi odori la ditta, su specifica richiesta dell'Autorità Competente e nei tempi dalla stessa individuati, dovrà presentare, con le modalità del procedimento di modifica non sostanziale, un progetto che descriva gli accorgimenti e le mitigazioni idonee a garantire l'eliminazione del problema. Il progetto dovrà essere attuato secondo i tempi che l'Autorità Competente individuerà, anche su proposta del gestore, nella determinazione di aggiornamento dell'AIA.

\*\*\*

2 di **precisare** che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

**Deposito DMP5 ipoclorito di sodio in cisternetta da 1.000 l**

Per i travasi dalla cisternetta alle taniche deve essere utilizzato un sistema di prelievo a circuito chiuso (es. apposita pompa peristaltica). Le taniche/tanichette utilizzate per i travasi devono essere movimentate solo se perfettamente chiuse.

**Deposito DMP15 reagenti flottatore**

Tutte le cisternette devono essere dotate di bacino di contenimento idoneo.

3 di **precisare** che l'innalzamento dei limiti di emissione richiesto per i parametri SST e Grassi

- ed oli animali/vegetali non è stato concesso da Hera S.p.a. in quanto la stessa lo ha ritenuto, viste le risultanze delle verifiche analitiche eseguite sullo scarico dell'attività, in contrasto con l'aumento di portata autorizzato e con il corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo di recapito;
- 4 di **precisare** che la riduzione della concentrazione dei parametri SST e Grassi ed oli animali/vegetali deve essere tenuta sotto controllo, ottimizzando l'impianto di trattamento aziendale;
  - 5 di **precisare** che a fronte della messa in esercizio e del mantenimento in perfetta efficienza della elettrovalvola di interruzione dello scarico, sono concesse le seguenti portate massime di scarico:
    - o **12 m<sup>3</sup>/ora**;
    - o **200 m<sup>3</sup>/giorno**;
  - 6 di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
  - 7 di **precisare** che la Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. n. 101877/2012 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
  - 8 di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. n. 101877/2012 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
  - 9 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
  - 10 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Roncofreddo affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;
  - 11 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza all'Unità IPPC del Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL di Cesena, ad Hera S.p.a., nonché alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s..

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Arpae di Forli-Cesena**  
Arch. Roberto Cimatti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**